

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

CIRCOLARE 002-2017 DEL 03.01.2017

Gentile Cliente,

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, la **Legge 11 dicembre 2016, n. 232**, c.d. **Legge di Bilancio 2017**. Collegato alla Legge di Bilancio 2017, e il **decreto fiscale** del 22 ottobre 2016 n. 193 convertito in legge 225 del 1 dicembre 2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 2 dicembre 2016 e già entrato in vigore dal 3 dicembre 2016, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili".

LEGGE DI BILANCIO 2017 E DECRETO FISCALE

In particolare, tra le misure previste dal testo normativo in esame, si segnalano le seguenti:

- **Super ammortamento:** proroga del super-ammortamento del 140% (con esclusione delle autovetture) sull'acquisto di beni strumentali e l'iperammortamento, ovvero una maggiorazione dell'ammortamento al 250% sull'acquisto di beni strumentali e immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa.
- **Nuova Sabatini:** proroga della cosiddetta "Nuova Sabatini", nonché misure di sostegno alle start-up innovative e rafforzamento della detassazione dei premi di produttività.
- **IRES:** conferma della riduzione dell'Ires al 24% già disposta nella Legge di Stabilità del 2016.
- **Irpef agricola:** abolizione per il triennio 2017-2019 della cosiddetta "Irpef agricola": i redditi dominicali e agricoli non concorrono cioè alla base imponibile Irpef di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali e per gli agricoltori under 40 è prevista la decontribuzione.
- **IRI:** previa opzione valida per 5 periodi di imposta, il reddito d'impresa delle imprese individuali e delle società di persone in contabilità ordinaria è assoggettato a tassazione separata con applicazione della medesima aliquota prevista ai fini IRES (24%), mentre le somme che l'imprenditore (o i soci della società di persone) ritrae dall'impresa vengono tassate, ai fini IRPEF, come reddito ordinario soggetto ad aliquota progressiva. Al contempo, tali somme sono deducibili dal reddito d'impresa.
- **Regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata:** le imprese in contabilità semplificata determineranno il proprio reddito sulla base di quanto incassato realmente, così come avviene per i liberi professionisti. Viene meno quindi il principio di competenza, che prevedeva invece il pagamento delle imposte sulla base della competenza economica e non finanziaria degli eventi di gestione. Con il regime di cassa per determinare il reddito d'impresa delle imprese in contabilità semplificata assumeranno rilevanza i ricavi effettivamente percepiti e le spese sostenute.
- **ACE:** sia per i soggetti IRPEF che i soggetti IRES a partire dal periodo d'imposta 2016, «rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010». In particolare, per le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria che nel 2016 applicheranno il

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

nuovo criterio è riconosciuta ai fini dell'ACE "di partenza" la differenza tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010.

- **No tax area:** estensione della no-tax area a 8.145 euro anche ai pensionati con meno di 75 anni, per allinearla a quella dei lavoratori dipendenti.
- **APE:** Anticipo pensionistico (APE) per i lavoratori che abbiano almeno 63 anni e sono a 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia. Potranno accedere all'APE sociale i lavoratori che abbiano almeno 30 anni di contributi se disoccupati, invalidi o con di parenti 1° grado con disabilità grave oppure per chi avrà raggiunto i 36 anni di contributi facendo dei lavori cosiddetti "pesanti". Queste categorie di lavoratori potranno andare in pensione fino a 3 anni e 7 mesi prima senza nessun onere fino a 1.500 euro lordi di pensione. Potranno accedere all'APE volontaria i lavoratori che avranno 20 anni di contributi versati, in questo caso la rata di restituzione del prestito andrà di media dal 4,6% al 4,7%. L'APE aziendale ha gli stessi meccanismi di funzionamento di quella volontaria, ma i costi dell'operazione del prestito saranno a carico dell'azienda. Tutti gli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria avranno diritto al cumulo gratuito dei contributi ai fini della pensione anticipata e di vecchiaia.
- **Edilizia:** proroga fino al 31 dicembre 2017 delle detrazioni:
 - del 50% per le ristrutturazioni edilizie, gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici; si precisa che il bonus mobili è collegato esclusivamente alle ristrutturazioni iniziate nel 2016.
 - del 65% per risparmio energetico; proroga fino al 2021 (cinque anni) con tetto al 75% per gli interventi su parti comuni degli edifici condominiali.
- **Canone Rai,** che per il 2017 sarà di 90 euro anziché di 100 euro.
- **Assegnazioni dei beni:** riapertura dei termini fino al 30 settembre 2017 per assegnazioni e cessioni agevolate oltre che per trasformazioni in società semplici seguendo le regole già previste dalla Legge di stabilità 2016;
- **Bonus Mamma Domani:** a tutte le nascite nel corso del 2017 verrà erogato in un'unica soluzione dall'INPS un premio alla nascita di 800 euro che può essere chiesto dalla futura madre all'INPS al compimento del settimo mese di gravidanza.
- **Voucher Asili Nido:** alle famiglie che abbiano la necessità o la volontà di portare il piccolo all'asilo nido, indipendentemente dal fatto che sia una struttura pubblica o privata viene concesso un "Voucher" di 1.000 euro l'anno, corrisposti in 11 mensilità, per i primi tre anni. In questo caso non vi sono vincoli di reddito e l'agevolazione spetta a tutti i bambini nati a partire dal 1° gennaio 2016, fino al compimento dei tre anni d'età.
- **Voucher Baby Sitter:** proroga per gli anni 2017 e 2018 e destinato alle mamme lavoratrici che rientrano al lavoro subito dopo i cinque mesi di maternità obbligatoria: si tratta di 600 euro mensili per pagare nido o baby sitter per sei mesi, tre per le lavoratrici autonome.
- **Bonus bebè 2017:** Confermato il Bonus bebè destinato alle famiglie a basso reddito, pari ad 80 euro al mese per tre anni (960 euro all'anno) a partire dalla nascita del figlio, istituito dalla Legge di Stabilità 2015 per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017. Qui il vincolo di reddito è fissato ad un ISEE familiare inferiore ai 25mila euro. Nel caso in cui l'ISEE risulti inferiore a 7.000 euro l'anno il Bonus bebè spettante è raddoppiato a 160 euro al mese (1920 euro l'anno) sempre per tre anni.
- **Congedo paternità obbligatorio:** proroga per il 2017 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente che deve essere goduto entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

La sua durata è elevata da 1 a 2 giorni (analogamente a quanto già disposto per il 2016) fruibili anche in via non continuativa

Collegato alla Legge di Stabilità 2017, il decreto fiscale è già in vigore dal 3 dicembre 2016. Si elencano i punti più significativi del provvedimento:

- **Equitalia:** dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia saranno sciolte e per le attività di riscossione sarà istituito l'ente pubblico economico «Agenzia delle entrate-Riscossione» sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. Per quanto riguarda la rottamazione delle cartelle esattoriali sono stati ammessi alla sanatoria anche i ruoli affidati fino al 31 dicembre 2016 e sarà possibile presentare l'istanza di adesione alla definizione agevolata fino al 31 marzo 2017. Un'altra importante novità è la possibilità di saldare il debito in 5 rate anziché in 4 versando il 70% nel 2017 e il restante 30% nel 2018. Infine si apre la strada anche alle multe e ai tributi dei Comuni che non si riscuotono con Equitalia.
- **Studi di settore:** dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto del MEF sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti.
- **Termini di versamento:** a decorrere dal 1° gennaio 2017, vengono modificati i termini per i versamenti del saldo e del primo acconto derivanti dai modelli UNICO e IRAP. Le scadenze di IRES, IRPEF e IRAP attualmente fissate al 16 giugno di ogni anno vengono spostate al 30 giugno (i versamenti IMU e TASI restano al 16 giugno).
- **Scadenza 730 precompilato:** il nuovo termine fissato al 23 luglio per l'invio da parte del contribuente del 730 precompilato on-line.
- **Cedolare secca sugli affitti:** ferme restando le sanzioni, una norma stabilisce che la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, ma solo se il contribuente ha effettuato i versamenti e dichiarato i redditi da cedolare secca.
- **PEC:** allineamento delle modalità di notifica degli avvisi di accertamento a quelle attualmente previste per le cartelle esattoriali. A partire dal 1° luglio 2017 le agenzie potranno utilizzare la posta elettronica certificata per accertamenti, atti catastali e atti relativi alle accise. Anche per le notifiche nei confronti di imprese e professionisti, tuttavia, tale modalità di notifica rappresenterà una mera possibilità per gli enti impositori e non un obbligo, come invece previsto per le cartelle esattoriali.
- **Estrazione depositi iva:** dal 1° aprile 2017 chi estrae deve assolvere l'imposta versando con modello F24 senza diritto alla compensazione.
- **San Marino:** a decorrere dal 1° gennaio 2017 è eliminata la comunicazione degli acquisti senza addebito di Iva effettuati nella Repubblica di San Marino da parte degli operatori economici italiani, soggetti passivi.
- **Rimborso del credito IVA:** l'innalzamento da euro 15.000,00 a euro 30.000,00 della soglia di esonero dalla presentazione di garanzie.
- **Partite IVA inattive:** chiusura d'ufficio delle partite IVA dei soggetti che non risultano aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività d'impresa ovvero attività artistiche o

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

professionali, fatti salvi i poteri di controllo e accertamento in capo all'Agenzia delle Entrate. Di conseguenza sono state eliminate le sanzioni previste per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività a fini IVA.

- **Prelievi bancari disposti dalle imprese:** fino a 1.000 euro al giorno e 5.000 al mese, non innescano automaticamente accertamenti.
- **Trasferte:** per i professionisti dal 1° gennaio 2017 sono interamente deducibili – entro certi limiti - le spese sostenute per trasferte (prestazioni di viaggio e di trasporto) nell'ambito di attività di aggiornamento professionale.
- **Sospensione feriale:** i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richieste ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o dagli altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre.
- **Quadro RW:** niente più indicazione degli immobili detenuti all'estero ai fini del monitoraggio fiscale, qualora non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta.
- **Accise:** le dogane sono autorizzate a definire con transazioni entro il 30 settembre 2017 le liti pendenti sul recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche.
- **Certificazione Unica:** per i sostituti d'imposta, viene posticipato al 31 marzo di ciascun anno il termine per la consegna, ai soggetti interessati, della certificazione unica (CU) dei sostituti d'imposta a decorrere dal 2017 con riferimento alle certificazioni relative al 2016.
- **F24 telematico superiori a 1000 euro:** Per i contribuenti persone fisiche non titolari di partita iva, si torna all'F24 cartaceo per pagamenti con un saldo finale superiore a 1.000 euro senza che siano state effettuate compensazioni. Nulla cambia invece nel caso in cui nell'F24 siano effettuate delle compensazioni con crediti, in questo caso dovranno essere utilizzate le modalità di presentazione dell'F24, in vigore dal 1° ottobre 2014.
- **Dichiarazione integrativa:** la dichiarazione integrativa a favore potrà essere trasmessa fino a quando i termini per l'accertamento non siano prescritti.
- **VOLUNTARY:** Chi ha già aderito alla prima operazione facendo emergere capitali dall'estero può sfruttare la voluntary bis per mettersi in regola con capitali nascosti in Italia. Il contante in emersione sarà spalmato in quote costanti su 5 anni e il contribuente ha facoltà di autoliquidare le maggiori imposte e le sanzioni dovute entro il 30 settembre 2017, ricomprendendo anche l'annualità 2016 e la frazione d'anno antecedente alla presentazione dell'istanza. La voluntary bis, attivabile dal 24 ottobre 2016 tramite l'utilizzo dei vecchi modelli, prevede la necessità di includere i periodi d'imposta dal 2009 al 2015.
- **COMUNICAZIONI TRIMESTRALI:** sono stati introdotti dal 1° gennaio 2017 due nuovi adempimenti con cadenza trimestrale, che consistono nella comunicazione telematica:
 - dei dati di ciascuna fattura registrata nel trimestre, sia emessa che ricevuta;
 - della liquidazione periodica del trimestre.

Tali comunicazioni devono avvenire entro il secondo mese successivo al trimestre di riferimento e sostituiranno la comunicazione annuale "spesometro".

Per il primo anno di applicazione, l'adempimento dei primi due trimestri avrà scadenza a settembre 2017.

Le novità introdotte devono essere attentamente valutate da tutti i titolari di partita IVA e dalle società, in quanto con periodicità trimestrale tutti i dati relativi alle fatture di vendita,

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

alle fatture di acquisto e alle liquidazioni mensili o trimestrali Iva saranno in possesso dell'Agenzia delle Entrate, senza possibilità di modifiche postume o interventi a ritroso.

La documentazione che verrà consegnata dai Clienti allo Studio per la tenuta della contabilità deve pertanto ritenersi definitiva con cadenza trimestrale.

A fronte di questi maggiori adempimenti, la legge prevede un credito d'imposta di 100 € (una tantum) per ciascun contribuente il cui volume d'affari non sia superiore a 50 mila €.

- **CODICI TRIBUTO:** con la risoluzione n. 13 del 17 marzo 2016, **dal 1° gennaio 2017** l'Agenzia delle Entrate ha previsto la soppressione di alcuni codici tributo di frequente utilizzo da parte dei sostituti d'imposta per il versamento delle ritenute. Tali codici tributo confluiranno in altri già esistenti:

codici tributo soppressi	Codici tributi utilizzati dal 1° gennaio 2017
1004 1013	1001
3815	3802
1038	1040

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o chiarimento.

Cordiali saluti.

dott. Giulio Gastaldello